



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5- Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/5/

Ministero della Salute
DGPROF
0005169-P-02/02/2022



489299646

Alla Federazione Nazionale Ordini dei Medici-
Chirurghi e Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it
segreteria@fnomceo.it
presidenza@fnomceo.it

Alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it
posta@fofi.it

Alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
info@fnovi.it
info@pec.fnovi.it

Al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
segreteria@psy.it
segreteria@pec.psypec.it

Alla Federazione Nazionale Ordini professioni
Ostetriche
presidenza@pec.fnopo.it
presidenza@fnopo.it
segreteria@fnopo.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione.
federazione@tsrm.org
federazione@pec.tsrm.org

Alla Federazione Nazionale Ordini Professioni
infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
federazione@fnopi.it

All'Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it
segreteria@onb.it

Alla Federazione Nazionale Ordini Chimici e Fisici
segreteria@chimicifisici.it
segreteria@pec.chimici.it

OGGETTO: Adempimenti degli Ordini ex articolo 1 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172 –
Ulteriori chiarimenti

Si fa riferimento alla nota del 20 dicembre 2021, acquisita agli atti con prot. DGPROF n. 66504, con la quale codeste Federazioni nazionali hanno chiesto alla scrivente Direzione generale ulteriori chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, come sostituito dall'articolo 1 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in capo agli Ordini territoriali.

Per quanto riguarda le problematiche sollevate con il quesito n.1, a parere della scrivente, esse possono ritenersi superate a seguito delle modifiche apportate, in sede di conversione al decreto - legge 26 novembre 2021 n.172, dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3 (GU Serie generale n. 19 del 25 gennaio 2022) all'articolo 4, comma 2.

In relazione ai successivi quesiti nn. 2 e 3 contenuti nella predetta nota, a seguito dell'acquisizione del parere espresso dall'Ufficio legislativo con nota prot. LEG n. 284 del 17/01/2022, si rappresenta quanto segue.

Relativamente al quesito n. 2, codeste Federazioni chiedono chiarimenti in ordine alla natura del termine di 20 giorni previsto dal comma 3 del citato articolo 4, secondo cui *"...l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1"*.


A tal proposito, l'Ufficio legislativo ha chiarito che il giudice amministrativo, sebbene con specifico riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo, ha costantemente affermato che *"un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura (assumendo a principio generale dell'ordinamento quanto previsto dall'art. 152, comma 2, c.p.c.), ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce...Ove manchi una espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso assolve in concreto nel procedimento, nonché alla peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718, con riguardo anche a Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014, n. 10). Il carattere perentorio del termine in questione si desume da una serie di indici. Sotto*

un primo profilo, va rilevato che al mancato rispetto del termine consegue ontologicamente un effetto sfavorevole, qual è l'applicazione di un apparato sanzionatorio, che, nel caso di specie, dal 1° febbraio p.v., si arricchirà vieppiù della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4-sexies dello stesso decreto-legge n. 44 del 2021, così come inserito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022. Il mancato rispetto di un termine ordinatorio, viceversa, non comporta, per sua natura, il verificarsi di decadenze e l'applicazione di sanzioni. Va, inoltre, tenuto conto – in linea con il menzionato orientamento della giurisprudenza amministrativa - della specifica finalità di interesse pubblico sottesa alla previsione del termine, che è quella di limitare quanto più possibile, a tutela della salute pubblica, il lasso di tempo entro il quale possano operare i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario non in regola con le vaccinazioni. L'interpretazione appena fornita, coerente con l'obiettivo del contrasto ai rischi di contagio da Covid-19, non può essere confutata in considerazione della problematica sollevata dalle Federazioni circa l'eventuale difficoltà di ottenere la somministrazione del vaccino entro venti giorni dalla ricezione dell'invito. Al riguardo, si rammenta che l'obbligo vaccinale per il ciclo vaccinale primario era già previsto dal decreto-legge n. 44 del 2021, pubblicato il 1° aprile 2021 sicché un eventuale ritardo, ad oggi, nel completamento del ciclo vaccinale primario non potrebbe che essere imputato in via esclusiva all'interessato che ha agito in modo non tempestivo; inoltre il decreto-legge n. 172 del 2021, pubblicato il 26 novembre u.s., nell'estendere l'obbligo alla dose di richiamo, ha già previsto un lasso temporale per l'adeguamento, ponendo il dies a quo al 15 dicembre u.s.: tenuto dunque conto di tale arco temporale e dell'ulteriore termine di venti giorni concesso per la somministrazione nell'ambito della verifica in contraddittorio, il rischio paventato dalle Federazioni appare meramente teorico atteso che il sanitario il quale si sia attivato tempestivamente ha avuto a disposizione ben 40 giorni di tempo per comprovare l'adempimento dell'obbligo in tempo utile ad evitare l'adozione del provvedimento di sospensione da parte dell'Ordine; e ciò vale anche per coloro per i quali il termine per la dose di richiamo previsto dalla circolare del Ministero della salute sia maturato successivamente, atteso che gli stessi, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 172 del 2021, comunque erano nelle condizioni di attivarsi per la prenotazione in tempo utile. Nella sola ipotesi in cui l'interessato dimostri che il ritardo nella somministrazione del richiamo sia imputabile alla organizzazione dei servizi vaccinali, l'Ordine potrà valutare eccezionalmente di soprassedere all'adozione del provvedimento di sospensione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata. Al riguardo e ad ogni buon fine, si ritiene opportuno evidenziare che la Struttura commissariale, con nota del 8 gennaio 2022, ha invitato tutte le regioni e le province autonome a prevedere - prioritariamente aperture di prenotazione straordinarie in numero adeguato, dedicate ad over 50 ed altre categorie destinatarie di obbligo vaccinale, unitamente ad un maggior

coinvolgimento dei medici di medicina generale; - ad integrazione, ove fattibile, l'organizzazione di giornate di vaccinazione dedicate e/o l'accesso diretto agli hub vaccinali senza prenotazione, per il solo personale soggetto ad obbligo”.

In relazione al quesito n. 3, codeste Federazioni chiedono, in riferimento al comma 3 del citato articolo 4, quali siano i motivi di insussistenza dell'obbligo vaccinale diversi dall'attestazione di omissione o differimento. Rispetto a tale quesito, l'Ufficio legislativo ha chiarito che *“La fattispecie in esame deve intendersi riferita alle ipotesi, residuali e non tipizzate, in cui il soggetto non possa intendersi assoggettato all'obbligo vaccinale. Tale eventualità può verificarsi nel caso in cui detto soggetto non sia un esercente la professione sanitaria o un operatore di interesse sanitario (casi di omonimia et similia) ovvero qualora, pur essendo un professionista, astrattamente ricadente nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 in parola, non sia, allo stato, iscritto all'Ordine – ad esempio per mancata registrazione della avvenuta cancellazione etc. – e, di conseguenza, non eserciti la professione. In ogni caso l'esigenza di tipizzazione invocata dalle Federazioni appare in contrasto con lo spirito della legge che, facendo consapevolmente ricorso ad un concetto elastico ed indeterminato come clausola di chiusura del sistema delle esenzioni, mira a ricomprendere le ipotesi non suscettibili di codifica, in via preventiva generale ed astratta, il cui accertamento non può che essere rimesso, in concreto, agli organi preposti alla adozione del provvedimento di sospensione: ne discende che ogni eventuale ipotetica tipizzazione non può ritenersi esaustiva rispetto ad ulteriori fattispecie che l'esperienza concreta dovesse prospettare nella pratica applicativa della disposizione in esame”.*

Per quanto concerne il quesito n. 4, la scrivente prima di fornire un riscontro, è in attesa delle valutazioni della Direzione generale dei sistemi informativi, che è stata investita per gli aspetti di competenza.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Rossana Ugenti)


Referente:
Dott.ssa Carla Cilfone
Tel. 06.59943884
email: c.cilfone@sanita.it

